

Comune di Riano (Rm)

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale ubicata nel
Comune di Riano, località Belvedere – CIG: 7381810E4E (ex 725928577C)

CHIARIMENTO N. 2

Con riguardo alla procedura in oggetto, si prega di voler dare risposta con cortese sollecitudine ai seguenti quesiti:

- 1) Nell'art. 8, ultimo periodo del Bando si legge che "*L'aggiudicazione in favore del precedente gestore verrà considerata decaduta qualora il medesimo, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, non abbia saldato il quantum dovuto all'Ente nel corso degli anni di gestione pregressi*". Si prega di confermare che la predetta clausola di decadenza opera solo nei confronti del gestore uscente A.P.M.
- 2) Con riguardo all'onere relativo alla clausola di cui all'art. 14, terzultimo cpv della Convenzione con A.P.M. si chiede: **(i)** di voler confermare che si potrà verificare in sede di sopralluogo l'attuale stato delle scorte di merci e **(ii)** di voler indicare almeno una stima di massima dei beni patrimoniali, arredi, attrezzature, immobili e relativo stato di ammortamento, nonché dell'avviamento commerciale del gestore uscente A.P.M.
- 3) Con riguardo all'art. 11, ultimo cpv del Bando, si prega di voler confermare che **(i)** l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune, oltre al canone annuo di concessione, anche il 2% sul *surplus* di fatturato annuo qualora questo superi i 750.000,00 euro su base annua e **(ii)** la base annua su cui calcolare il predetto *surplus* resterà sempre fissata a 750.000 euro.
- 4) Nell'art. 11, 4° cpv del Bando si legge che il Comune "*si riserva la facoltà - a fronte di una valutazione in termini economici e di mercato, da effettuare ogni cinque anni - di risolvere il contratto qualora l'aggiudicatario non incrementi il fatturato di una percentuale pari al 2,5%*". Si prega di voler confermare che: **(i)** l'importo del fatturato sulla base del quale verrà calcolato l'incremento minimo del 2,5% sarà il fatturato effettivo del primo anno di concessione e **(ii)** l'incremento del fatturato verrà misurato su base quinquennale.
- 5) Con riguardo al criterio di valutazione delle offerte di cui all'art. 9, punto 1.4, si prega di voler confermare che **(i)** il tempo minimo di apertura al pubblico è pari a quarantaquattro ore settimanali, senza considerare i turni obbligatori di guardia farmaceutica diurna, festiva e notturna; **(ii)** l'incremento in minuti deve essere indicato preferibilmente su base settimanale.
- 6) Con riguardo al contratto di locazione allegato al Bando, si chiede di voler confermare che **(i)** il contratto è attualmente in corso, **(ii)** A.P.M. ha fino ad oggi onorato tutte le obbligazioni dallo stesso nascenti e **(iii)** A.P.M. non si sia avvalsa della facoltà di recesso anticipato, ai sensi dell'art. 5 del medesimo contratto.

RISPOSTA

Si chiarisce che:

- 1) la clausola richiamata di cui all'art. 8, ultimo periodo del Bando opera solo nei confronti del precedente gestore;
- 2) quanto richiesto al p. 2 andrà appurato in sede di sopralluogo e definito nella successiva aggiudicazione;
- 3) l'aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune, oltre al canone annuo di concessione, anche il 2% sul *surplus* di fatturato annuo qualora questo superi i 750.000,00 euro su base annua. La base annua su cui calcolare il 2% da corrispondere sarà il *surplus* di fatturato;
- 4) il fatturato annuo presunto ammonta ad euro 750.000;
- 5) l'incremento in minuti da indicare è quello aggiuntivo rispetto al minimo previsto dalla normativa vigente su base settimanale;
- 6) il contratto è attualmente in corso.



Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Luigi Cantoni)